

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO: Lettera Commerciale relativa all'affidamento del servizio di promozione della Rassegna Letteraria Sul Filo del Discorso 2024 sull'emittente televisiva regionale Videolina, inserito all'interno del progetto di promozione della lettura dal titolo "Sul Filo del Discorso 2024" – CIG B2294B8046- CUP cumulativo E74H24000210002

Articolo 2 - Oggetto e descrizione del servizio

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di promozione della Rassegna Letteraria Estiva "Sul Filo del Discorso 2024" sull'emittente televisiva regionale Videolina.

Ai fini della promozione della Rassegna Letteraria Estiva "Sul Filo del Discorso 2024", l'operatore economico si obbliga dunque a garantire le seguenti attività:

- realizzazione di un video spot pubblicitario della durata di 15 secondi, dedicato alla Rassegna Letteraria in argomento e specifico per ogni singolo evento;
- invio dei file video di prova, precedentemente la data dei singoli eventi, ai fini di un controllo da parte dell'Ente, sulla qualità dell'immagine e dell'audio, oltre che della correttezza delle informazioni relative agli spettacoli e ospiti presenti;
- messa in onda di n. 3 spot pubblicitari al giorno, all'interno di uno dei telegiornali di Videolina, in programma nelle fasce orarie 13.00 – 15.00, 19.00, 21.00, nei tre giorni precedenti la data di ognuno dei 14 eventi inseriti nel calendario della suddetta Rassegna;
- fornitura del programma di trasmissione degli spot, prima di ogni singolo evento, al fine di consentire all'Ente, di verificare la reale diffusione degli spot;

Ciascuno spot da 15 secondi dovrà essere suddiviso in due parti: 10 secondi saranno dedicati alla promozione della manifestazione nel suo insieme e 5 secondi saranno dedicati alla promozione singolo appuntamento.

L'operatore affidatario dovrà interfacciarsi costantemente con il personale del Servizio Turismo, Spettacolo, Biblioteca Sempliciana, coordinando la propria attività con quelle del Servizio, nel rispetto delle esigenze amministrative e tecniche finalizzate al regolare svolgimento della manifestazione e alla corretta comunicazione e promozione di ogni singolo evento.

Il legale rappresentante dell'operatore economico in indirizzo, si obbliga a garantire la realizzazione della campagna promozionale in argomento, conformemente a quanto previsto nel progetto e relativo preventivo, trasmessi all'Ente.

Restano a carico del Comune la messa a disposizione dei dati, informazioni, materiali documentali cartacei e digitali relativi ai singoli eventi e necessari al corretto svolgimento della attività di promozione richiesta.

Articolo 3 – Luogo e durata del servizio

Il programma culturale e artistico relativo alla XII edizione della Rassegna Letteraria Estiva "Sul Filo del Discorso", si articola in 14 serate circa, suddivise tra appuntamenti letterari, incontri con l'autore, reading e spettacoli teatrali, ai quali parteciperanno autori e relatori di diverse case editrici regionali e nazionali ed artisti vari, che avranno luogo ad Olbia, dal 21 giugno al 28 agosto 2024, all'interno del giardino interno del Palazzo comunale denominato Ex Scolastico, in via Garibaldi n. 49.

Le singole serate, della durata di circa 1,5/2 ore ciascuna, avranno tutte inizio indicativamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19.30 – 23.30, secondo le indicazioni che saranno meglio esplicitate nel calendario degli eventi che verrà allegato al contratto sottoscritto con l'Ente.

Il numero, le date e gli orari dei singoli eventi, inseriti nel programma della Rassegna, potrebbero subire variazioni dovute a sopraggiunte esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, non preventivabili al momento della stipula del contratto; ai fini di una corretta comunicazione e promozione delle singole iniziative culturali e artistiche, l'operatore affidatario verrà preventivamente informato del programma dettagliato dei singoli eventi al momento della stipula del contratto e di ogni eventuale ulteriore variazione che dovesse essere apportate allo stesso.

Articolo 4 – Corrispettivo

Il servizio in oggetto è affidato per l'importo di € 4.990,00 (Euro quattromilanovecentonovanta/00) più IVA al 22%.

La prestazione oggetto del servizio (numero degli appuntamenti e relativi spot) potrà diminuire, rispetto al numero indicato all'art.2 co. 1 primo capoverso della presente richiesta di preventivo, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo ad alcuna variazione dei prezzi, e nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso saranno remunerati esclusivamente gli spot effettivamente trasmessi.

Art. 5 Attestazione di regolare esecuzione

Il servizio in argomento è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto degli accordi contrattualmente assunti fra le parti.

Entro 5 giorni dalla data di consegna della relazione finale contenente i dati estratti dalla programmazione pubblicitaria della rassegna, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;
- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per le prestazioni eseguite, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà fatturato dall'operatore economico affidatario, previo accertamento da parte dell'Ente, della conformità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nella presente procedura e soltanto a seguito del ricevimento e accettazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 5.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa successivamente agli adempimenti descritti nel precedente art. 6 e dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione del servizio;
- Determinazione del Dirigente di Settore n. 1589 del 21.6.2024, come comunicato ai sensi dell'art. 90 co.1 let. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il CIG B2294B8046;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al Progetto di promozione della lettura dal titolo Sul Filo del Discorso 2024 è il seguente, CUP: E74H24000210002;
- il codice univoco ufficio: WY9DLH;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972" o i riferimenti normativi che giustificano l'eventuale esenzione.

Il pagamento verrà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale sul c/c, intestato all'operatore economico affidatario e da questi dedicato alla commessa in argomento, come comunicato all'Ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La fattura verrà versata per intero in un'unica soluzione, ove non dovessero essere state comminate ai danni dell'affidatario le penali di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Tutele

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, valutata l'eventuale inosservanza da parte dell'operatore economico affidatario, degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, adotterà le opportune azioni dirette alla riduzione del corrispettivo pattuito o qualora già erogato, al recupero delle risorse finanziarie indebitamente percepite.

Art. 8 - Penale

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall'affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno solare di ritardo nella programmazione degli spot relativi a ciascun evento inserito nel programma della rassegna, per il ritardo nella consegna del programma di trasmissione dei singoli spot, l'operatore contraente è tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari allo 0,3 ‰ del corrispettivo previsto per il servizio, oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per l'inesattezza nella promozione dei singoli eventi, per la mancata diffusione anche di un solo spot previsto da contratto, per la realizzazione di uno spot non conforme alle indicazioni dell'Ente, per la mancata consegna del programma di trasmissione dei singoli spot, l'operatore contraente è tenuto a corrispondere all'Ente una penale dell'1 per mille del corrispettivo previsto per il servizio, oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull'importo altrimenti dovuto per la prestazione eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 9 - Risoluzione

Il Comune di Olbia non stipulerà il contratto e/o lo risolverà di diritto, anche durante il periodo di efficacia, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dagli art.li 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in capo all'operatore economico affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma uno, l'operatore economico affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite, decurtato della su detta penale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione della penalità stabilita, di cui al co. 3 del precedente art. 8.

Sono da ritenersi in tal senso infrazioni di particolare gravità:

- l'esecuzione di una campagna promozionale diversa da quella commissionata dall'Ente;
- la mancanza dei requisiti di cui agli art.li 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- nel caso in cui la transazione finanziaria sia eseguita senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della stessa, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC all'operatore economico affidatario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno comunque subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 10 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto, anche in presenza di persistenti situazioni di necessità e urgenza, il cui protrarsi nel tempo sino alle data prevista per lo svolgimento dello spettacolo, non era preventivabile al momento dell'avvio della presente procedura; rientra senz'altro nella predetta circostanza il sopraggiungere di un nuovo stato di emergenza sanitaria simile a quello vissuto nel periodo Covid – 19.

In caso di recesso l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente conseguenti alla presente procedura.

Art. 11 - Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato sarà immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto delle prestazioni artistiche principali non è ammesso.

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Articolo 14 – Tutela dei dati personali e sensibili

L'affidataria dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante della Cooperativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it, sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

L'ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

Articolo 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del codice civile.

Costituiscono clausole essenziali della presente lettera commerciale, tutte quelle contenute nella documentazione di gara, nessuna esclusa, ivi comprese, per la loro particolare natura onerosa, quelle di cui agli art.li 8, 9, 10, 11, 12, 13 della presente lettera commerciale.

Lettera commerciale: scambiata telematicamente fra le parti con firma digitale, mediante posta elettronica certificata, repertoriata, presso gli uffici dell'intestato Settore – Referente amministrativo: Dott. Marco Eugenio Ronchi